ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III
Via Bonello, 2 – 10023 Chieri (TO)
Tel. 011-947.19.43 – https://www.chieri3.edu.it
TOIC8AU009@istruzione.it – TOIC8AU009@pec.istruzione.it
Codice fiscale 90029530012 – Codice univoco ufficio UFAHN7

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 settembre 2026

con Delibera n° 46

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI....5
Art. 1 – Finalità....5
Art. 2 – Ambito di applicazione....5
Art. 3 – Principi della responsabilità disciplinare....5
Art. 4 – Coordinamento con gli altri regolamenti dell'Istituto....6
TITOLO II - INFRAZIONI DISCIPLINARI....7
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI....7
Art. 5 – Principi generali delle infrazioni disciplinari....7
CAPO II - VIOLAZIONI RELATIVE ALLA FREQUENZA E AGLI OBBLIGHI SCOLASTICI....7
Art. 6 – Violazioni della frequenza e della regolare partecipazione alla vita scolastica....7
CAPO III - VIOLAZIONI DEL RISPETTO DELLA PERSONA....8
Art. 7 – Comportamenti lesivi della dignità della persona....8
CAPO IV - VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA E DELLA TUTELA DELLA SALUTE....9
Art. 8 – Comportamenti che compromettono la sicurezza....9
Art. 9 – Divieto di fumo, utilizzo di prodotti da inalazione, alcool e sostanze....9
CAPO V - VIOLAZIONI RELATIVE AI BENI E AL PATRIMONIO....10
Art. 10 – Tutela del patrimonio scolastico e dei beni altrui....10
CAPO VI - Violazioni della correttezza amministrativa e documentale....10
Art. 11 – Alterazione di documenti e utilizzo fraudolento di strumenti amministrativi....10
CAPO VII - Violazioni relative all'utilizzo delle tecnologie digitali....11
Art. 12 – Utilizzo improprio delle tecnologie digitali....11
CAPO VIII - VIOLAZIONI DURANTE ATTIVITÀ ESTERNE....12
Art. 13 – Comportamenti durante uscite didattiche, viaggi di istruzione e attività esterne....12
CAPO IX - CONDOTTE EXTRASCOLASTICHE DISCIPLINARMENTE RILEVANTI....13
Art. 14 – Rilevanza disciplinare delle condotte extrascolastiche....13
Art. 15 – Criteri di valutazione della gravità dell'infrazione, circostanze aggravanti e attenuanti...13
TITOLO III - SISTEMA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI....15
CAPO I - PRINCIPI GENERALI....15
Art. 16 – Finalità delle sanzioni disciplinari....15
CAPO II - MISURE EDUCATIVE E RICHIAMI DISCIPLINARI....15
Art. 17 – Richiamo educativo....15
Art. 18 – Ammonizione scritta e annotazione disciplinare....16
Art. 19 – Convocazione della famiglia....16
CAPO III - MISURE RIPARATIVE ED EDUCATIVE....17
Art. 20 – Attività di approfondimento conseguenti all'allontanamento dalle lezioni fino a due giorni..17
Art. 21 – Attività di cittadinanza attiva e solidale conseguenti all'allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni....17

Art. 22 – Modalità di svolgimento delle attività educative e disciplina transitoria....18
CAPO IV - SANZIONI LIMITATIVE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE....19
Art. 23 – Esclusione dalla partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione e attività extracurricolari....19
Art. 24 – Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni....19
Art. 25 – Allontanamento dalla comunità scolastica oltre quindici giorni....20
CAPO V - SANZIONI IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE ED ESAME DI STATO....20
Art. 26 – Provvedimenti disciplinari connessi allo scrutinio finale e all'Esame di Stato....20
Art. 27 – Criteri di corrispondenza tra infrazioni e sanzioni....20
TITOLO IV - ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE CONSEGUENTI AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI....22
CAPO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE....22
Art. 28 – Programmazione delle attività educative....22
Art. 29 – Organizzazione e svolgimento delle attività....23
CAPO II - MONITORAGGIO DEL PERCORSO EDUCATIVO....23
Art. 30 – Monitoraggio delle attività....23
Art. 31 – Rapporto con la famiglia e preparazione del reinserimento....23
CAPO III - VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA....24
Art. 32 – Verifica degli esiti educativi....24
Art. 33 – Valutazione dell'efficacia del provvedimento disciplinare....24
TITOLO V - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE....25
CAPO I - PRINCIPI GENERALI....25
Art. 34 – Principi del procedimento disciplinare....25
CAPO II - AVVIO DEL PROCEDIMENTO....26
Art. 35 – Segnalazione dell'infrazione....26
Art. 36 – Istruttoria preliminare....26
CAPO III - CONTESTAZIONE E CONTRADDITTORIO....27
Art. 37 – Contestazione degli addebiti....27
Art. 38 – Memorie difensive e acquisizione della documentazione....28
Art. 39 – Audizione dello studente....28
CAPO IV - DECISIONE....28
Art. 40 – Deliberazione del provvedimento disciplinare....28
Art. 41 – Contenuto del provvedimento disciplinare....29
CAPO V - COMUNICAZIONE ED ESECUZIONE....29
Art. 42 – Comunicazione del provvedimento....29
Art. 43 – Esecuzione della sanzione....29
CAPO VI - IMPUGNAZIONI....30
Art. 44 – Ricorso all'Organo di Garanzia....30
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI DEL PROCEDIMENTO....30
Art. 45 – Archiviazione, conservazione degli atti e tutela della riservatezza....30

TITOLO VI - ORGANO DI GARANZIA **31**
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI **31**
Art. 46 – Finalità e competenze dell'Organo di Garanzia 31
CAPO II - COMPOSIZIONE **31**
Art. 47 – Composizione dell'Organo di Garanzia 31
Art. 48 – Incompatibilità, astensione e sostituzione 32
CAPO III - PRESENTAZIONE DEL RICORSO **32**
Art. 49 – Presentazione del ricorso 32
CAPO IV - ISTRUTTORIA E DECISIONE **32**
Art. 50 – Istruttoria del ricorso 32
Art. 51 – Convocazione e funzionamento 33
Art. 52 – Decisione sul ricorso 33
CAPO V - COMUNICAZIONE ED EFFETTI **34**
Art. 53 – Comunicazione della decisione 34
CAPO VI - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE **34**
Art. 54 – Ricorso all'Organo di Garanzia Regionale 34
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI **34**
Art. 55 – Norme di funzionamento 34
ALLEGATO A **35**
Corrispondenza tra infrazioni disciplinari, misure educative, sanzioni e organi competenti 35
ALLEGATO B **37**
Repertorio delle attività educative conseguenti ai provvedimenti disciplinari 37
ALLEGATO C **39**
MODELLO DI RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA 39
ALLEGATO D **45**
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO FORMATIVO DELLA SANZIONE DISCIPLINARE 45
ALLEGATO E **51**
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LO STUDENTE/STUDENTESSA 51

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina le responsabilità disciplinari degli studenti della scuola secondaria di primo grado, individuando le mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti e il procedimento per la loro irrogazione, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, della normativa vigente e dei principi costituzionali.

I provvedimenti disciplinari perseguono esclusivamente finalità educative e formative, sono diretti a promuovere il senso di responsabilità, il rispetto delle persone, delle regole e del patrimonio comune, nonché al ripristino di un corretto clima relazionale all'interno della comunità scolastica.

L'Istituto privilegia, ove possibile, interventi educativi, riparativi e di responsabilizzazione, favorendo la riflessione sull'accaduto, la riparazione del danno e il reinserimento positivo dello studente nella comunità scolastica.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo durante lo svolgimento delle attività scolastiche, educative e formative, curricolari ed extracurricolari, organizzate o autorizzate dalla scuola, sia all'interno dei locali scolastici sia all'esterno degli stessi.

Le disposizioni si applicano altresì ai comportamenti posti in essere al di fuori dell'ambiente scolastico quando essi risultino direttamente connessi alla vita della comunità scolastica, ledano i diritti o la dignità dei suoi componenti, compromettano il regolare svolgimento delle attività educative ovvero arrechino pregiudizio all'immagine o alle finalità istituzionali della scuola, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai consolidati orientamenti interpretativi.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, della normativa vigente e degli altri regolamenti dell'Istituto.

Art. 3 – Principi della responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale e consegue esclusivamente a comportamenti imputabili allo studente, accertati nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, proporzionalità, gradualità, tempestività e finalità educativa.

Nella valutazione della condotta, l'organo competente considera l'età, il grado di maturità e la situazione personale dello studente. Quando risultino pertinenti, verifica inoltre se siano state attuate le misure educative e organizzative previste dal PEI o dal PDP e se siano stati predisposti adeguati strumenti di supporto e autoregolazione. Tali elementi sono valutati senza automatismi e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

Nessuno può essere destinatario di una sanzione disciplinare per fatti non espressamente riconducibili ai doveri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti dell'Istituto.

Ogni provvedimento disciplinare è ispirato al principio di proporzionalità e persegue finalità educative, formative e di responsabilizzazione, favorendo, ove possibile, il recupero dello studente, la ricostruzione delle relazioni educative e il positivo reinserimento nella comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari non possono influire sulla valutazione degli apprendimenti, ferma restando la distinta valutazione del comportamento secondo la normativa vigente.

La libera manifestazione del pensiero e delle opinioni, esercitata nel rispetto della dignità delle persone, dei principi costituzionali e delle regole della convivenza civile e scolastica, non costituisce mancanza disciplinare.

Le garanzie procedimentali, il diritto dello studente ad essere informato degli addebiti e ad esporre le proprie ragioni, i criteri di determinazione delle sanzioni e le modalità di svolgimento delle attività educative conseguenti ai provvedimenti disciplinari sono disciplinati nei successivi Titoli del presente Regolamento.

Art. 4 – Coordinamento con gli altri regolamenti dell'Istituto

Il presente Regolamento costituisce parte del sistema regolamentare dell'Istituto e si coordina con il Regolamento generale d'Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità, il Regolamento per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, il Regolamento sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale e gli ulteriori regolamenti adottati dagli organi competenti.

Per le materie disciplinate da specifici regolamenti trovano applicazione le relative disposizioni, evitando duplicazioni e garantendo l'unitarietà dell'azione educativa e disciplinare.

TITOLO II - INFRAZIONI DISCIPLINARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Principi generali delle infrazioni disciplinari

Costituisce infrazione disciplinare qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, posto in essere dallo studente in violazione della normativa vigente, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del presente Regolamento, del Patto educativo di corresponsabilità o degli altri regolamenti dell'Istituto, idoneo a compromettere il regolare svolgimento delle attività scolastiche, la sicurezza, la dignità delle persone, il patrimonio dell'Istituto o le finalità educative della scuola.

Le infrazioni disciplinari sono valutate nel rispetto dei principi di personalità della responsabilità, gradualità, proporzionalità, imparzialità, tempestività e finalità educativa della sanzione.

Le condotte indicate nel presente Regolamento descrivono le principali tipologie di violazione. Eventuali comportamenti non espressamente elencati possono essere valutati disciplinarmente solo quando siano riconducibili in modo chiaro a uno specifico dovere previsto dalla normativa, dallo Statuto o dai regolamenti dell'Istituto. La sanzione non può fondarsi su un'interpretazione analogica o su una regola non conoscibile dallo studente.

Nella valutazione della gravità dell'infrazione si tiene conto, in particolare, dell'intenzionalità della condotta, dell'età e del grado di maturità dello studente, dell'eventuale reiterazione, delle conseguenze prodotte, del danno arrecato, della collaborazione prestata per la ricostruzione dei fatti e dell'eventuale ravvedimento operoso.

CAPO II - VIOLAZIONI RELATIVE ALLA FREQUENZA E AGLI OBBLIGHI SCOLASTICI

Art. 6 – Violazioni della frequenza e della regolare partecipazione alla vita scolastica

Costituiscono infrazioni disciplinari tutte le condotte finalizzate ad eludere gli obblighi di frequenza o ad ostacolare il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Rientrano, a titolo esemplificativo:

- assenze intenzionalmente strumentali;
- uscite arbitrarie dall'aula o dall'edificio scolastico;
- allontanamento non autorizzato durante visite di istruzione, uscite didattiche, attività sportive o altre iniziative organizzate dalla scuola;
- falsificazione di giustificazioni;
- utilizzo improprio delle autorizzazioni;
- reiterati ritardi volontari;
- mancato rispetto delle disposizioni organizzative impartite dal personale scolastico;
- ogni altra condotta volta ad eludere gli obblighi scolastici.

CAPO III - VIOLAZIONI DEL RISPETTO DELLA PERSONA

Art. 7 – Comportamenti lesivi della dignità della persona

Ogni componente della comunità scolastica ha diritto al rispetto della propria dignità, identità, libertà personale e integrità fisica e psicologica.
Costituiscono infrazioni disciplinari:

- offese;
- ingiurie;
- insulti;
- bestemmie rivolte alle persone;
- linguaggio volgare gravemente offensivo;
- minacce;
- intimidazioni;
- molestie;
- ricatti;
- discriminazioni;
- esclusione intenzionale;
- umiliazione pubblica;
- violenza verbale;
- violenza psicologica;
- violenza fisica;
- aggressioni;
- risse;
- atti di bullismo;
- atti di cyberbullismo;
- stalking;
- diffusione di contenuti diffamatori;
- qualsiasi comportamento lesivo della dignità della persona.

Sono considerate aggravanti:

- reiterazione;
- premeditazione;
- abuso di superiorità;
- coinvolgimento di più studenti;
- particolare vulnerabilità della vittima.

CAPO IV - VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA E DELLA TUTELA DELLA SALUTE

Art. 8 – Comportamenti che compromettono la sicurezza

Costituiscono infrazioni disciplinari:

- correre nei corridoi o sulle scale;
- spingere o strattonare;
- lanciare oggetti, anche se non pericolosi (penne, gomme, palline, ecc.);
- utilizzare impropriamente laboratori;
- utilizzare impropriamente palestre;
- utilizzare impropriamente attrezzature sportive;
- manomettere estintori;
- manomettere allarmi;
- bloccare uscite di sicurezza;
- introdurre oggetti contundenti;
- introdurre coltelli o strumenti taglienti;
- introdurre petardi;
- introdurre materiale esplosivo;
- introdurre spray urticanti;
- introdurre sostanze infiammabili;
- utilizzare laser o altri dispositivi pericolosi;
- introdurre giochi o strumenti che possano provocare danni (pistole giocattolo che sparano proiettili in plastica/gomma, fionde, ecc.);
- qualsiasi comportamento che possa mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui.

Art. 9 – Divieto di fumo, utilizzo di prodotti da inalazione, alcool e sostanze

Al fine di tutelare la salute della comunità scolastica, è vietato fumare nei locali scolastici, nelle pertinenze esterne e durante qualsiasi attività organizzata dalla scuola, nel rispetto della normativa vigente.
Costituiscono infrazioni disciplinari:

- fumare prodotti del tabacco;
- utilizzare sigarette elettroniche;
- utilizzare dispositivi a tabacco riscaldato;
- utilizzare dispositivi di vaporizzazione personale;
- detenere o utilizzare nicotine pouches o prodotti analoghi contenenti nicotina;
- detenere o consumare bevande alcoliche;
- introdurre, detenere, utilizzare, cedere o distribuire sostanze stupefacenti o psicotrope;
- presentarsi a scuola in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcool o sostanze;
- favorire o agevolare il consumo di tali prodotti da parte di altri studenti.

Restano ferme le eventuali segnalazioni alle Autorità competenti previste dalla normativa vigente.

CAPO V - VIOLAZIONI RELATIVE AI BENI E AL PATRIMONIO

Art. 10 – Tutela del patrimonio scolastico e dei beni altrui

Costituiscono infrazioni disciplinari:

- danneggiamento volontario;
- vandalismo;
- imbrattamento;
- distruzione di beni;
- uso improprio delle attrezzature;
- danneggiamento dei dispositivi digitali;
- sottrazione di beni;
- furto;
- occultamento di oggetti;
- utilizzo non autorizzato di beni appartenenti alla scuola o ad altri soggetti.

Resta fermo l'obbligo di risarcimento del danno nei casi previsti dalla legge.

CAPO VI - Violazioni della correttezza amministrativa e documentale

Art. 11 – Alterazione di documenti e utilizzo fraudolento di strumenti amministrativi

Costituiscono infrazioni disciplinari:

- falsificazione della firma dei genitori;
- alterazione di giustificazioni;
- alterazione di autorizzazioni;
- falsificazione di certificati;
- utilizzo di documentazione non autentica;
- accesso abusivo al registro elettronico;
- utilizzo delle credenziali di altri utenti;
- alterazione di comunicazioni scuola-famiglia;
- qualsiasi comportamento fraudolento finalizzato ad ottenere vantaggi indebiti.

CAPO VII - Violazioni relative all'utilizzo delle tecnologie digitali

Art. 12 – Utilizzo improprio delle tecnologie digitali

Costituiscono infrazioni disciplinari:

- utilizzo non autorizzato di smartphone;
- la violazione dell'obbligo di mantenere il telefono cellulare personale spento e riposto nello zaino durante la permanenza nei locali e nelle aree di pertinenza dell'Istituto, dall'ingresso nel perimetro scolastico fino all'uscita dal cancello esterno, nonché per tutta la durata delle attività curricolari ed extracurricolari organizzate o autorizzate dalla scuola, anche fuori dai plessi, comprese lezioni, intervalli, spostamenti, uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione, anche con pernottamento; durante i viaggi di più giorni l'uso è ammesso esclusivamente nelle fasce orarie autorizzate dagli accompagnatori e comunicate preventivamente alle famiglie. Costituisce infrazione anche il mero fatto che il telefono risulti acceso, pur in assenza di utilizzo;
- utilizzo non autorizzato di smartwatch;
- utilizzo di tablet o altri dispositivi personali in violazione delle disposizioni dell'Istituto;
- registrazioni audio;
- fotografie;
- riprese video;
- diffusione di immagini;
- diffusione di registrazioni;
- divulgazione di dati personali;
- utilizzo improprio della rete Wi-Fi per finalità non didattiche, non autorizzate o comunque in violazione delle disposizioni dell'Istituto;
- accesso abusivo ai sistemi informatici;
- utilizzo improprio degli account scolastici;
- diffusione di contenuti offensivi tramite social network;
- utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in violazione del Regolamento dell'Istituto;
- utilizzo dell'IA per falsificare elaborati, verifiche o prodotti didattici;
- produzione o diffusione di deepfake;
- utilizzo fraudolento delle tecnologie digitali per eludere controlli, alterare documenti, compromettere valutazioni o arrecare danno alla comunità scolastica.
- apertura, consultazione, modifica, download o condivisione di file e contenuti non pertinenti all'attività didattica o non autorizzati;
- installazione, download o utilizzo di programmi, applicazioni, estensioni, giochi o altri software senza autorizzazione;
- modifica non autorizzata delle impostazioni dei computer, dei tablet, dei browser, delle applicazioni, della rete o degli altri dispositivi dell'Istituto;

- tentativo di aggirare, disattivare o eludere sistemi di filtraggio, limitazioni, controlli, impostazioni di sicurezza o restrizioni predisposte dall'Istituto;
- accesso o tentativo di accesso a file, cartelle, account, dispositivi o risorse digitali appartenenti ad altri utenti senza autorizzazione;
- utilizzo delle credenziali di altri utenti o cessione delle proprie credenziali di accesso;
- cancellazione, alterazione, spostamento o danneggiamento non autorizzato di file, cartelle, programmi o materiali digitali presenti sui dispositivi dell'Istituto;
- collegamento non autorizzato ai dispositivi scolastici di supporti di memoria, periferiche o altri dispositivi personali;
- utilizzo delle attrezzature informatiche con modalità tali da comprometterne il corretto funzionamento, la sicurezza o la disponibilità per gli altri utenti;
- qualsiasi utilizzo delle dotazioni informatiche, della rete o dei servizi digitali dell'Istituto difforme dalle indicazioni impartite dal docente o dalle finalità didattiche per le quali ne è stato autorizzato l'uso.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle tecnologie digitali e dei sistemi di Intelligenza Artificiale si applicano, per gli aspetti specifici, le disposizioni contenute negli appositi regolamenti dell'Istituto.

CAPO VIII - VIOLAZIONI DURANTE ATTIVITÀ ESTERNE

Art. 13 – Comportamenti durante uscite didattiche, viaggi di istruzione e attività esterne

Durante visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni, manifestazioni sportive, centri estivi, attività di ampliamento dell'offerta formativa e qualsiasi altra iniziativa organizzata dalla scuola, gli studenti sono tenuti ad osservare le medesime regole previste per le attività scolastiche, nonché le ulteriori disposizioni impartite dagli accompagnatori.

Costituiscono infrazioni disciplinari:

- allontanamento dal gruppo senza autorizzazione;
- mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli accompagnatori;
- comportamenti che compromettano la sicurezza propria o altrui;
- danneggiamento di strutture ricettive o mezzi di trasporto;
- comportamenti che arrechino pregiudizio all'immagine dell'Istituto;
- violazione dei regolamenti delle strutture ospitanti;
- qualsiasi condotta incompatibile con le finalità educative dell'attività.

CAPO IX - CONDOTTE EXTRASCOLASTICHE DISCIPLINARMENTE RILEVANTI

Art. 14 – Rilevanza disciplinare delle condotte extrascolastiche

Le condotte tenute al di fuori dell'ambiente scolastico possono assumere rilevanza disciplinare quando presentino un collegamento diretto e documentabile con la comunità scolastica e incidano concretamente sui diritti, sulla dignità o sulla sicurezza dei suoi componenti, oppure sul regolare svolgimento delle attività educative. La valutazione è effettuata nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero e delle garanzie procedimentali.

Assumono rilievo disciplinare, in particolare, le condotte che:

- coinvolgano studenti, personale scolastico o altri componenti della comunità educante;
- siano commesse durante attività organizzate, promosse o comunque riconducibili all'Istituto;
- determinino gravi ripercussioni sul clima educativo;
- consistano nella diffusione, anche attraverso social network o strumenti digitali, di contenuti offensivi, diffamatori, discriminatori, intimidatori o lesivi della dignità delle persone appartenenti alla comunità scolastica;
- arrechino danno all'immagine, al patrimonio o alle finalità istituzionali dell'Istituto.

La rilevanza disciplinare delle condotte extrascolastiche è valutata caso per caso, tenendo conto del concreto collegamento con la comunità scolastica, della gravità dei fatti, dell'incidenza sull'ambiente educativo e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Art. 15 – Criteri di valutazione della gravità dell'infrazione, circostanze aggravanti e attenuanti

Nell'individuazione della sanzione disciplinare l'organo competente valuta la gravità dell'infrazione nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità, personalizzazione della responsabilità e finalità educativa del provvedimento.

La valutazione è effettuata tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, con particolare riferimento:

a) alla natura e alla gravità della condotta;
b) all'intenzionalità, alla negligenza, all'imprudenza o all'imperizia del comportamento;
c) all'età, al grado di maturità, alla capacità di discernimento e alla situazione personale dello studente;
d) alle conseguenze prodotte nei confronti delle persone, dell'attività scolastica, del patrimonio dell'Istituto o di terzi;
e) all'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi;
f) al comportamento complessivamente tenuto dallo studente nel corso dell'anno scolastico;
g) al livello di consapevolezza dimostrato rispetto alla condotta posta in essere.

Costituiscono, di norma, circostanze aggravanti:

a) la premeditazione o la particolare intenzionalità della condotta;
b) la reiterazione della medesima infrazione o di infrazioni analoghe;
c) il concorso di più studenti nella commissione del fatto;
d) l'abuso di una posizione di forza, superiorità o particolare influenza nei confronti della vittima;
e) l'approfittamento della condizione di fragilità, vulnerabilità o disabilità della persona offesa;
f) la commissione dell'infrazione durante verifiche, esami, uscite didattiche, viaggi di istruzione, manifestazioni, attività sportive, iniziative extracurricolari o altre attività organizzate dall'Istituto;
g) l'utilizzo di strumenti digitali o piattaforme informatiche per amplificare gli effetti della condotta;
h) la diffusione pubblica di contenuti offensivi o lesivi della dignità delle persone;
i) il coinvolgimento di altri studenti nella commissione dell'infrazione o l'istigazione a comportamenti illeciti;
j) il tentativo di occultare i fatti, alterare prove, intimidire testimoni o ostacolare l'accertamento della responsabilità;
k) il particolare allarme sociale o il grave pregiudizio arrecato al clima educativo, alla sicurezza della comunità scolastica o all'immagine dell'Istituto.

Costituiscono, di norma, circostanze attenuanti:

a) l'assenza di precedenti disciplinari;
b) il comportamento generalmente corretto mantenuto dallo studente nel corso dell'anno scolastico;
c) l'immediato riconoscimento della propria responsabilità;
d) le spontanee scuse rivolte alla persona offesa;
e) la collaborazione prestata nell'accertamento dei fatti;
f) il ravvedimento operoso dimostrato attraverso comportamenti concreti e coerenti;
g) il risarcimento spontaneo del danno o la sua integrale riparazione, ove possibile;
h) la partecipazione volontaria ad attività educative, riparative o di cittadinanza solidale;
i) eventuali condizioni personali, familiari, sociali o di particolare fragilità che abbiano inciso, senza escluderla, sulla capacità di autodeterminazione dello studente e che risultino adeguatamente documentate e valutate dall'organo competente.

L'applicazione delle circostanze aggravanti o attenuanti non comporta automatismi nella determinazione della sanzione, ma costituisce elemento di valutazione ai fini dell'individuazione del provvedimento disciplinare più idoneo al perseguimento delle finalità educative previste dal presente Regolamento.

Nella determinazione della sanzione l'organo competente privilegia, ove compatibile con la natura e la gravità dell'infrazione, soluzioni che favoriscano la responsabilizzazione dello studente, la ricostruzione delle relazioni educative, la riparazione del danno e il positivo reinserimento nella comunità scolastica.

L'organo competente valuta se il comportamento sia episodico o ricorrente e se, prima dell'avvio del procedimento, siano stati attivati interventi educativi e di supporto adeguati. In presenza di PEI, PDP o di altre condizioni personali documentate, considera, ove pertinente, il rapporto tra la condotta e le misure previste, senza automatismi e tutelando la riservatezza dello studente.

TITOLO III - SISTEMA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 16 – Finalità delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari costituiscono strumenti educativi finalizzati alla crescita personale dello studente, allo sviluppo del senso di responsabilità, al rafforzamento della cultura della legalità e della convivenza civile, nonché al ripristino di un clima sereno all'interno della comunità scolastica.

Ogni provvedimento disciplinare è adottato nel rispetto dei principi di legalità, personalità della responsabilità, proporzionalità, gradualità, tempestività, imparzialità e finalità educativa, privilegiando, ove possibile, interventi di carattere formativo, riparativo e responsabilizzante.

Le sanzioni disciplinari non possono influire sulla valutazione degli apprendimenti, ferma restando la distinta valutazione del comportamento secondo la normativa vigente.

CAPO II - MISURE EDUCATIVE E RICHIAMI DISCIPLINARI

Art. 17 – Richiamo educativo

Il richiamo educativo costituisce il primo livello di intervento disciplinare e consiste in un richiamo verbale volto a richiamare lo studente al rispetto delle regole della convivenza scolastica.

È utilizzato per infrazioni occasionali, di lieve entità e immediatamente correggibili.

Il richiamo educativo non assume natura di sanzione disciplinare in senso stretto, ma costituisce intervento educativo preventivo.

Art. 18 – Ammonizione scritta e annotazione disciplinare

Quando il richiamo educativo risulti insufficiente ovvero in presenza di infrazioni di maggiore rilevanza, il docente può procedere all'ammonizione scritta mediante annotazione nel registro elettronico, dandone tempestiva comunicazione alla famiglia.

L'annotazione disciplinare descrive in modo oggettivo i fatti accertati, evitando valutazioni personali, ed è finalizzata principalmente a documentare il comportamento e ad attivare un percorso educativo condiviso con la famiglia. Non costituisce, di per sé, una sanzione disciplinare formale e non determina automaticamente l'applicazione di ulteriori misure. Le eventuali sanzioni sono adottate esclusivamente dagli organi competenti, secondo il procedimento previsto dal Titolo V.

La reiterazione di annotazioni disciplinari costituisce elemento di valutazione ai fini dell'adozione di ulteriori provvedimenti.

Art. 19 – Convocazione della famiglia

La convocazione della famiglia costituisce misura educativa finalizzata a promuovere un'azione condivisa tra scuola e genitori per il superamento delle criticità comportamentali.

Può essere disposta dal docente, dal Coordinatore di classe o dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta la gravità o la reiterazione dei comportamenti renda necessario un confronto educativo con la famiglia.

Dell'incontro è redatto apposito verbale, ove ritenuto opportuno.

CAPO III - MISURE RIPARATIVE ED EDUCATIVE

Art. 20 – Attività di approfondimento conseguenti all'allontanamento dalle lezioni fino a due giorni

Nei casi in cui sia disposto l'allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a due giorni, lo studente è tenuto a partecipare ad attività di approfondimento finalizzate alla riflessione critica sulle conseguenze dei comportamenti posti in essere, sul rispetto delle regole della convivenza civile e scolastica, nonché sui valori della responsabilità personale e della cittadinanza.

Le attività si svolgono esclusivamente presso i locali dell'Istituto, durante il normale orario scolastico, sotto la costante supervisione di docenti appositamente individuati dal Dirigente Scolastico.

Esse costituiscono parte integrante della sanzione disciplinare e sono individuate dal Consiglio di classe in relazione alla natura dell'infrazione commessa.

Le attività possono comprendere, a titolo esemplificativo:

- approfondimenti di Educazione civica;
- riflessioni guidate;
- elaborati individuali;
- letture commentate;
- percorsi di educazione digitale;
- attività laboratoriali;
- ulteriori interventi educativi coerenti con gli obiettivi formativi perseguiti.

La deliberazione del Consiglio di classe individua, con adeguata motivazione, l'attività di approfondimento, i relativi obiettivi, le modalità di svolgimento, i docenti incaricati e il raccordo con il comportamento che ha determinato il provvedimento. L'attività si svolge presso l'Istituto e per il periodo di allontanamento deliberato.

Art. 21 – Attività di cittadinanza attiva e solidale conseguenti all'allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni

Nei casi di allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a due giorni e fino a quindici giorni, lo studente è tenuto a partecipare ad attività di cittadinanza attiva e solidale finalizzate alla responsabilizzazione personale, alla riparazione educativa delle conseguenze del comportamento tenuto e al rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità scolastica.

Le attività sono commisurate alla durata dell'allontanamento e sono organizzate in misura corrispondente all'orario scolastico previsto per il periodo interessato.

Esse costituiscono parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto e sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Le attività sono individuate dal Consiglio di classe in relazione alla tipologia dell'infrazione, privilegiando interventi coerenti con gli obiettivi educativi e con il percorso di crescita dello studente.

Le attività sono individuate tra quelle previste dall'Allegato B ovvero mediante altri percorsi educativi coerenti con le finalità del presente Regolamento.

Quando lo ritenga necessario, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale dopo il rientro dello studente nel gruppo classe. Tale prosecuzione non può superare i tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento e rispetta i principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le relative ore sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico e non incidono sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Art. 22 – Modalità di svolgimento delle attività educative e disciplina transitoria

Le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere realizzate:

a) all'interno dell'Istituto Comprensivo, mediante attività educative e di collaborazione a favore della comunità scolastica;
b) presso enti del Terzo Settore o altri soggetti convenzionati, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le attività di cittadinanza attiva e solidale si svolgono presso strutture ospitanti individuate negli elenchi predisposti dall'Ufficio scolastico regionale, con le quali l'Istituto stipula apposite convenzioni.

La convenzione definisce gli obiettivi del percorso formativo personalizzato, i tempi, le modalità organizzative, il contesto e i limiti delle attività, gli aspetti assicurativi, le responsabilità in materia di vigilanza nonché i referenti della struttura ospitante e dell'Istituto. Durante le attività presso la struttura ospitante, la vigilanza è assicurata dalla struttura stessa, che comunica tempestivamente all'Istituto eventuali assenze.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti per le ragioni previste dalla normativa vigente, le attività di cittadinanza attiva e solidale si svolgono esclusivamente all'interno dell'Istituto Comprensivo, a favore della comunità scolastica, secondo quanto previsto dall'Allegato B del presente Regolamento.

La partecipazione alle attività costituisce adempimento obbligatorio della sanzione disciplinare irrogata.

CAPO IV - SANZIONI LIMITATIVE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Art. 23 – Esclusione dalla partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione e attività extracurricolari

La partecipazione alle visite guidate, ai viaggi di istruzione, agli scambi culturali, ai soggiorni, alle attività sportive e alle altre iniziative extracurricolari costituisce parte integrante dell'offerta formativa.

In presenza di comportamenti particolarmente gravi ovvero reiterati che facciano ragionevolmente prevedere situazioni di rischio per la sicurezza delle persone, per il corretto svolgimento delle attività o per il buon nome dell'Istituto, il Consiglio di classe può deliberare l'esclusione dello studente dalla partecipazione alle predette iniziative, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguata motivazione.

Se l'attività si svolge durante l'orario scolastico, l'Istituto assicura la vigilanza dello studente e un'attività educativa sostitutiva.

Art. 24 – Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

L'allontanamento dalle lezioni costituisce sanzione disciplinare applicabile nei casi di particolare gravità previsti dal presente Regolamento, quando le altre misure educative risultino inadeguate al perseguimento delle finalità formative.

L'allontanamento fino a due giorni comporta obbligatoriamente lo svolgimento delle attività di approfondimento previste dall'articolo 20.

L'allontanamento da tre a quindici giorni comporta obbligatoriamente lo svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale previste dagli articoli 21 e 22.

L'allontanamento dalle lezioni costituisce sanzione disciplinare applicabile nei casi previsti dall'art. 4 del D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 134/2025.

Durante il periodo di allontanamento l'Istituto mantiene un rapporto costante con lo studente e con la famiglia, promuovendo iniziative finalizzate a sostenere il percorso educativo, prevenire situazioni di isolamento e preparare il positivo reinserimento nel gruppo classe.

Al termine delle attività il Consiglio di classe verifica gli esiti del percorso educativo, valutando il livello di partecipazione dello studente, il grado di responsabilizzazione raggiunto e l'efficacia della misura adottata, anche mediante il confronto con la situazione rilevata prima dell'adozione del provvedimento disciplinare.

Art. 25 – Allontanamento dalla comunità scolastica oltre quindici giorni

L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni può essere disposto esclusivamente dal Consiglio d'Istituto nei casi previsti dall'art. 4 del D.P.R. 249/1998 e successive modificazioni, caratterizzati da fatti di eccezionale gravità, in presenza di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, di pericolo per l'incolumità delle persone, nonché di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico o degli studenti. L'organo competente valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente e adotta il provvedimento nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedimentali. La durata è commisurata alla gravità del fatto o al permanere della situazione di pericolo.

Anche nei casi di allontanamento superiore a quindici giorni l'Istituto promuove un percorso educativo personalizzato finalizzato al recupero dello studente, mantenendo rapporti costanti con la famiglia e, ove necessario, coordinandosi con i servizi sociali, i servizi sanitari, l'autorità giudiziaria minorile o gli altri soggetti istituzionalmente competenti.

Il percorso è orientato al reinserimento dello studente nella comunità scolastica, alla responsabilizzazione personale e alla ricostruzione delle relazioni educative.

CAPO V - SANZIONI IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE ED ESAME DI STATO

Art. 26 – Provvedimenti disciplinari connessi allo scrutinio finale e all'Esame di Stato

Nei casi previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 134/2025, i comportamenti disciplinarmente rilevanti possono produrre effetti sulla valutazione del comportamento e sull'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente e i criteri di valutazione dell'Istituto..

Qualora lo studente sia destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, il Consiglio di classe e gli altri organi competenti adottano le determinazioni previste dalla normativa, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalità, motivazione e tutela del diritto all'istruzione.

Art. 27 – Criteri di corrispondenza tra infrazioni e sanzioni

L'individuazione della sanzione disciplinare consegue alla valutazione complessiva della condotta accertata e non deriva automaticamente dalla mera riconducibilità del fatto ad una delle tipologie di infrazione previste dal presente Regolamento.

L'organo competente individua, in ogni caso concreto, il provvedimento disciplinare maggiormente idoneo al perseguimento delle finalità educative della scuola, applicando i principi di gradualità, proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, personalizzazione della responsabilità e recupero dello studente, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.

Ferma restando la valutazione del caso concreto, le infrazioni disciplinari sono ordinariamente correlate alle seguenti tipologie di intervento:

a) Infrazioni di lieve entità
Sono normalmente affrontate mediante:
- richiamo educativo;
- ammonizione verbale o scritta;
- annotazione disciplinare;
- colloquio educativo con lo studente;
- informazione o convocazione della famiglia.

b) Infrazioni di media gravità
Sono ordinariamente trattate mediante:
- ammonizione scritta;
- convocazione della famiglia;
- attività di riflessione e approfondimento;
- attività riparative;
- attività di cittadinanza attiva e solidale;
- risarcimento del danno, ove dovuto;
- eventuale esclusione da specifiche attività non obbligatorie, quando strettamente connessa alla natura dell'infrazione.

c) Infrazioni gravi
Possono comportare:
- allontanamento dalla comunità scolastica nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- svolgimento obbligatorio delle attività educative previste dal D.P.R. n. 134/2025;
- attività di cittadinanza attiva e solidale;
- percorsi personalizzati di responsabilizzazione e reinserimento;
- risarcimento del danno, ove dovuto;
- esclusione motivata dalla partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni, manifestazioni sportive o altre iniziative dell'Istituto, qualora la partecipazione risulti incompatibile con le esigenze di sicurezza o con le finalità educative dell'attività.

d) Infrazioni di eccezionale gravità

Le condotte che integrino reati, determinino grave pericolo per l'incolumità delle persone, comportino atti di violenza, aggressione, grave pregiudizio alla dignità della persona o altre situazioni previste dalla normativa vigente possono comportare l'applicazione delle sanzioni più gravi previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, ivi compreso l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.

Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari è privilegiato, ove compatibile con la natura e la gravità dell'infrazione, il ricorso a misure educative, riparative e di cittadinanza attiva e solidale, volte a favorire la presa di coscienza del disvalore del comportamento, la riparazione del danno arrecato e il positivo reinserimento dello studente nella comunità scolastica.

Qualora la natura dell'infrazione lo renda opportuno, la sanzione disciplinare può essere accompagnata da specifiche prescrizioni comportamentali, dalla partecipazione a percorsi educativi individualizzati o da attività di riflessione e approfondimento coerenti con il comportamento contestato, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

TITOLO IV - ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE CONSEGUENTI AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CAPO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 28 – Programmazione delle attività educative

Le attività educative previste dagli articoli 20, 21 e 22 del presente Regolamento sono progettate dal Consiglio di classe in relazione alla natura dell'infrazione, agli obiettivi educativi perseguiti, all'età dello studente e alle esigenze del percorso formativo.

La progettazione delle attività è orientata a favorire la consapevolezza delle conseguenze del comportamento tenuto, il rispetto delle regole della convivenza civile e scolastica, il recupero delle relazioni educative e lo sviluppo del senso di responsabilità.

Per le attività di cittadinanza attiva e solidale previste per gli allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni, la progettazione avviene nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel rispetto della normativa vigente.

Art. 29 – Organizzazione e svolgimento delle attività

Le attività educative sono organizzate dall'Istituto secondo modalità coerenti con gli obiettivi formativi del provvedimento disciplinare e sono svolte sotto la responsabilità del personale scolastico incaricato.

Durante il periodo di attuazione delle attività, lo studente è tenuto a rispettare le indicazioni organizzative impartite dai docenti referenti e a partecipare con correttezza, impegno e senso di responsabilità.

Qualora le attività siano svolte presso soggetti esterni convenzionati, trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 22 del presente Regolamento.

CAPO II - MONITORAGGIO DEL PERCORSO EDUCATIVO

Art. 30 – Monitoraggio delle attività

Il Consiglio di classe individua uno o più docenti referenti incaricati di seguire lo svolgimento delle attività educative.

Il monitoraggio è finalizzato a verificare:

- la regolare partecipazione dello studente;
- il livello di coinvolgimento nelle attività;
- il rispetto delle modalità organizzative;
- il raggiungimento degli obiettivi educativi individuati.

Nel corso dello svolgimento delle attività possono essere effettuati momenti di confronto con lo studente e con la famiglia, al fine di sostenere il percorso di crescita personale e favorire il positivo reinserimento nella vita scolastica.

Art. 31 – Rapporto con la famiglia e preparazione del reinserimento

Durante il periodo di svolgimento delle attività educative conseguenti ai provvedimenti disciplinari, l'Istituto mantiene un rapporto costante con lo studente e con gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Il dialogo con la famiglia è finalizzato a condividere gli obiettivi educativi del percorso, a monitorarne l'andamento e a predisporre le condizioni per un positivo reinserimento dello studente nel gruppo classe.

Il reinserimento è accompagnato dal Consiglio di classe mediante iniziative educative e relazionali idonee a favorire la piena ripresa del percorso scolastico.

Quando lo ritiene educativo e opportuno, il Consiglio di classe può proporre un momento di ricomposizione della relazione o di restituzione alla comunità interessata. La modalità è concordata con lo studente e la famiglia, è proporzionata all'età e alla situazione e si svolge in un contesto tutelato. Non può avere carattere umiliante o stigmatizzante né comportare l'esposizione pubblica di persone o informazioni riservate. In presenza di fragilità o conflitti nel gruppo, si privilegiano modalità mediate e in piccolo gruppo. La restituzione davanti alla classe è proposta solo con il consenso informato della famiglia e la partecipazione consapevole dello studente.

CAPO III - VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA

Art. 32 – Verifica degli esiti educativi

Al termine delle attività educative il Consiglio di classe procede alla verifica degli esiti del percorso, tenendo conto:

a) della partecipazione dello studente;
b) dell'impegno dimostrato;
c) del grado di consapevolezza acquisito;
d) dell'evoluzione dei comportamenti;
e) del raggiungimento degli obiettivi educativi individuati.

La verifica ha esclusivamente finalità educative e costituisce elemento utile per orientare le successive azioni di accompagnamento dello studente.

Art. 33 – Valutazione dell'efficacia del provvedimento disciplinare

Il Consiglio di classe valuta l'efficacia educativa del provvedimento disciplinare anche attraverso il confronto tra il comportamento dello studente rilevato prima dell'applicazione della sanzione e quello osservato successivamente alla conclusione del percorso educativo.

La valutazione tiene conto, in particolare:

- del rispetto delle regole della convivenza scolastica;
- della capacità di assumere comportamenti responsabili;
- delle relazioni con compagni e personale scolastico;
- della partecipazione alla vita della comunità scolastica.

A questo scopo il Consiglio di classe può utilizzare, in forma proporzionata al caso, la scheda di valutazione dell'impatto formativo di cui all'Allegato D completata di norma a circa trenta giorni dalla conclusione delle attività educative o dal rientro dello studente. Per interventi gravi, reiterati o con esiti non chiari, il Consiglio può prevedere un ulteriore monitoraggio a sessanta o novanta giorni.

Gli esiti della valutazione collegiale possono orientare eventuali ulteriori interventi educativi, senza assumere carattere sanzionatorio.

TITOLO V - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 34 – Principi del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare costituisce il complesso delle attività finalizzate all'accertamento dei fatti, alla tutela del diritto di difesa dello studente e all'adozione del provvedimento disciplinare eventualmente conseguente.

Esso si svolge nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, tempestività, proporzionalità, buon andamento dell'azione amministrativa, diritto al contraddittorio e finalità educativa della sanzione.

Nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata senza il preventivo svolgimento del procedimento disciplinare previsto dal presente Titolo, fatti salvi i richiami educativi verbali di cui all'articolo 17, che costituiscono interventi educativi immediati e non assumono natura di sanzione disciplinare in senso stretto.

Il procedimento deve concludersi entro un termine congruo e comunque nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la complessità dell'istruttoria, al fine di garantire l'efficacia educativa dell'intervento disciplinare.

CAPO II - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Art. 35 – Segnalazione dell'infrazione

Il procedimento disciplinare è avviato a seguito della segnalazione di un fatto potenzialmente disciplinarmente rilevante.

La segnalazione può provenire:

- da un docente;
- dal Dirigente Scolastico;
- da un componente del personale ATA;
- da uno studente;
- dalla famiglia;
- da altro soggetto che abbia assistito ai fatti.

La segnalazione deve contenere, ove possibile:

- data;
- luogo;
- descrizione dei fatti;
- soggetti coinvolti;
- eventuali testimoni;
- documentazione disponibile.

La mera segnalazione non comporta automaticamente l'avvio di un procedimento disciplinare né implica responsabilità dello studente.

Art. 36 – Istruttoria preliminare

Ricevuta la segnalazione, il docente, il Coordinatore di classe o il Dirigente Scolastico, secondo le rispettive competenze, procede ad una preliminare istruttoria finalizzata ad accertare:

- la verosimiglianza dei fatti;
- la loro rilevanza disciplinare;
- l'identificazione dei soggetti coinvolti;
- l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti.

A tal fine possono essere acquisiti:

- dichiarazioni;
- relazioni di servizio;
- annotazioni sul registro elettronico;

- documentazione fotografica;
- registrazioni consentite dalla legge;
- elaborati;
- ogni altro elemento utile.

Qualora i fatti risultino manifestamente infondati o privi di rilevanza disciplinare, il procedimento è archiviato.

Quando la segnalazione non risulti manifestamente infondata, nella fase preliminare e prima della contestazione degli addebiti, può essere proposto allo studente, non prima che siano trascorse 24 ore dall'accaduto, un colloquio riservato di ascolto e riflessione, dopo avergli comunicato il fatto oggetto di segnalazione. Il colloquio, condotto da un adulto di fiducia, può avvalersi dell'allegato E, anche in forma orale o adattata. La scheda non ha finalità probatoria: le risposte non costituiscono ammissione di responsabilità né fondano la sanzione; il rifiuto di compilarla non comporta conseguenze. Restano fermi il diritto di difesa e l'audizione di cui all'articolo 39. Gli elementi condivisi orientano il successivo intervento educativo, nel rispetto della riservatezza.

CAPO III - CONTESTAZIONE E CONTRADDITTORIO

Art. 37 – Contestazione degli addebiti

Quando emergano elementi sufficienti a configurare una possibile responsabilità disciplinare, lo studente e gli esercenti la responsabilità genitoriale sono informati dell'avvio del procedimento.

La contestazione degli addebiti contiene:

- l'indicazione dei fatti contestati;
- la data e il luogo dell'evento;
- le norme del Regolamento presumibilmente violate;
- l'organo competente;
- il termine entro il quale presentare osservazioni o memorie;
- la data e le modalità dell'audizione.

La contestazione è formulata in modo chiaro, preciso e circostanziato.

Art. 38 – Memorie difensive e acquisizione della documentazione

Lo studente e la famiglia possono presentare memorie scritte, osservazioni e documenti ritenuti utili ai fini della decisione.Inoltre, possono prendere visione della documentazione posta a fondamento della contestazione, nel rispetto della riservatezza dei terzi. Le eventuali limitazioni all'accesso sono motivate secondo la normativa vigente.

L'organo competente valuta tutta la documentazione acquisita, tenendo conto sia degli elementi a carico sia di quelli favorevoli allo studente.

Qualora emergano nuovi fatti rilevanti, l'istruttoria può essere integrata.

Art. 39 – Audizione dello studente

Prima dell'adozione di qualsiasi sanzione disciplinare lo studente ha diritto ad essere ascoltato.

L'audizione costituisce momento essenziale del procedimento disciplinare ed è finalizzata a consentire allo studente di:

- esporre la propria versione dei fatti;
- fornire chiarimenti;
- indicare eventuali elementi utili;
- formulare osservazioni.

Lo studente può essere accompagnato dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale che possono presentare le proprie osservazioni.

Dell'audizione è redatto sintetico verbale.

L'eventuale rinuncia all'audizione o la mancata partecipazione, dopo regolare convocazione, sono annotate agli atti e non impediscono la conclusione del procedimento.

CAPO IV - DECISIONE

Art. 40 – Deliberazione del provvedimento disciplinare

Esaurita l'istruttoria, l'organo competente procede alla valutazione complessiva dei fatti.

La decisione è assunta sulla base:

- dei fatti accertati;
- della documentazione acquisita;

- delle dichiarazioni rese;
- delle circostanze aggravanti e attenuanti;
- dei criteri previsti dagli articoli 15 e 27 del presente Regolamento.

La deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

Qualora gli elementi raccolti risultino insufficienti, il procedimento è archiviato.

Art. 41 – Contenuto del provvedimento disciplinare

Il provvedimento contiene almeno:

a) l'organo che lo ha adottato;
b) la descrizione dei fatti accertati;
c) le disposizioni violate;
d) la motivazione;
e) la sanzione applicata;
f) l'eventuale attività riparativa;
g) le modalità di esecuzione;
h) l'indicazione dell'autorità competente per l'eventuale ricorso e dei relativi termini.

CAPO V - COMUNICAZIONE ED ESECUZIONE

Art. 42 – Comunicazione del provvedimento

Il provvedimento disciplinare è comunicato tempestivamente alla famiglia mediante i canali istituzionali adottati dall'Istituto.

La comunicazione contiene:

- la motivazione del provvedimento;
- la decorrenza;
- le modalità di esecuzione;
- le eventuali attività riparative;
- i mezzi di impugnazione.

Art. 43 – Esecuzione della sanzione

Le sanzioni disciplinari sono eseguite secondo le modalità stabilite dall'organo competente.

L'esecuzione tiene conto delle esigenze organizzative della scuola e della necessità di garantire la continuità del percorso educativo.

Durante il periodo di svolgimento delle attività riparative o di eventuale allontanamento dalla comunità scolastica, l'Istituto mantiene rapporti educativi con lo studente e con la famiglia, favorendo il positivo reinserimento nella comunità scolastica.

Il docente referente verifica il corretto svolgimento delle attività eventualmente assegnate e ne documenta l'esito.

CAPO VI - IMPUGNAZIONI

Art. 44 – Ricorso all'Organo di Garanzia

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia dell'Istituto entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal presente Regolamento.

L'Organo di Garanzia decide sul ricorso entro dieci giorni dalla sua presentazione, previa acquisizione della documentazione ritenuta necessaria e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Resta salva la possibilità di proporre ulteriore ricorso all'Organo di Garanzia regionale nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI DEL PROCEDIMENTO

Art. 45 – Archiviazione, conservazione degli atti e tutela della riservatezza

Qualora, all'esito dell'istruttoria, non risultino sufficienti elementi per l'accertamento della responsabilità disciplinare ovvero venga meno l'interesse all'adozione del provvedimento, il procedimento è archiviato con provvedimento motivato.

Gli atti del procedimento disciplinare sono conservati agli atti dell'Istituto secondo la normativa vigente in materia di gestione documentale, conservazione degli atti amministrativi, protezione dei dati personali e accesso alla documentazione amministrativa.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, garantendo la riservatezza delle informazioni e la tutela dei soggetti coinvolti.

TITOLO VI - ORGANO DI GARANZIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46 – Finalità e competenze dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia è istituito ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, quale organo interno dell'Istituto preposto alla tutela dei diritti degli studenti e delle famiglie nell'ambito dei procedimenti disciplinari.

L'Organo di Garanzia:

a) decide sui ricorsi presentati avverso le sanzioni disciplinari irrogate agli studenti;
b) si pronuncia, su richiesta degli interessati, sui conflitti riguardanti l'applicazione del presente Regolamento di disciplina;
c) svolge ogni altra funzione attribuita dalla normativa vigente.

L'Organo opera nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, trasparenza, contraddittorio e tempestività.

CAPO II - COMPOSIZIONE

Art. 47 – Composizione dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- un docente designato dal Consiglio di Istituto;
- due rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto.

Per ciascun componente, ad eccezione del Dirigente Scolastico, è nominato un membro supplente.

La durata dell'incarico coincide con quella del Consiglio di Istituto, salvo decadenza o cessazione dalla carica.

I componenti esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 48 – Incompatibilità, astensione e sostituzione

Non possono partecipare all'esame del ricorso i componenti che:

- abbiano adottato o concorso ad adottare il provvedimento disciplinare impugnato;
- siano direttamente coinvolti nei fatti;
- abbiano rapporti di parentela entro il quarto grado con lo studente interessato;
- si trovino in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

Nei casi di incompatibilità, astensione obbligatoria o impedimento, il componente è sostituito dal membro supplente.

Qualora anche il supplente versi in situazione di incompatibilità, il Consiglio di Istituto provvede alla designazione di un sostituto limitatamente alla trattazione del singolo procedimento.

CAPO III - PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Art. 49 – Presentazione del ricorso

Lo studente o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono proporre ricorso avverso il provvedimento disciplinare entro quindici giorni dalla sua comunicazione.

Il ricorso è presentato in forma scritta al Dirigente Scolastico e deve contenere:

a) i dati identificativi del ricorrente;
b) gli estremi del provvedimento impugnato;
c) i motivi del ricorso;
d) l'eventuale documentazione a sostegno;
e) ogni altra richiesta ritenuta utile.

Il ricorso può essere trasmesso mediante i canali istituzionali individuati dall'Istituto.

CAPO IV - ISTRUTTORIA E DECISIONE

Art. 50 – Istruttoria del ricorso

Ricevuto il ricorso, il Presidente dell'Organo di Garanzia provvede all'acquisizione della documentazione relativa al procedimento disciplinare.

L'Organo può:

- acquisire ulteriori documenti;
- richiedere chiarimenti ai soggetti interessati;
- procedere all'audizione dello studente e della famiglia;
- ascoltare i docenti o altri soggetti che possano fornire elementi utili.

Dell'attività istruttoria è redatto apposito verbale.

Art. 51 – Convocazione e funzionamento

L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente entro il termine previsto dalla normativa vigente.

La convocazione contiene:

- ordine del giorno;
- documentazione essenziale;
- data e luogo della seduta.

Le sedute non sono pubbliche.
L'Organo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni seduta è redatto verbale.

Art. 52 – Decisione sul ricorso

L'Organo di Garanzia esamina il ricorso tenendo conto:

- della normativa vigente;
- del presente Regolamento;
- degli atti del procedimento;
- delle memorie prodotte;
- degli elementi acquisiti durante l'istruttoria.

L'Organo può:

a) rigettare il ricorso;
b) accoglierlo integralmente;
c) accoglierlo parzialmente;
d) annullare il provvedimento disciplinare;
e) disporre il riesame del procedimento da parte dell'organo competente, qualora rilevi vizi procedurali o istruttori.

La decisione è adeguatamente motivata.

CAPO V - COMUNICAZIONE ED EFFETTI

Art. 53 – Comunicazione della decisione

La decisione è comunicata tempestivamente allo studente, alla famiglia e all'organo che ha adottato il provvedimento disciplinare.

Qualora il ricorso sia accolto, l'organo competente provvede agli adempimenti conseguenti in conformità alla decisione dell'Organo di Garanzia.

CAPO VI - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Art. 54 – Ricorso all'Organo di Garanzia Regionale

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. 249/1998 e successive modificazioni.

L'Istituto assicura la collaborazione necessaria all'istruttoria richiesta dall'Organo regionale, trasmettendo la documentazione di competenza nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 – Norme di funzionamento

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Titolo si applicano le disposizioni del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, nonché i principi generali dell'ordinamento in materia di procedimento amministrativo e di tutela dei diritti degli studenti.

L'Organo di Garanzia esercita le proprie funzioni nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, riservatezza e partecipazione.

ALLEGATO A

Corrispondenza tra infrazioni disciplinari, misure educative, sanzioni e organi competenti (Allegato all'art. 27 del Regolamento)

Premessa

La presente tabella costituisce uno strumento operativo finalizzato a garantire uniformità, trasparenza e proporzionalità nell'applicazione delle misure disciplinari.

Le indicazioni riportate hanno carattere orientativo e non sostituiscono la valutazione del caso concreto da parte dell'organo competente, che tiene conto dei criteri previsti dall'art. 15 del Regolamento.

Le misure disciplinari sono applicate nel rispetto dei principi di gradualità, personalizzazione, finalità educativa e proporzionalità.

Tipologia di infrazione	**Gravità ordinaria**	**Misure educative / Sanzioni normalmente applicabili**	**Organo competente**
Ritardi, dimenticanze, inosservanze occasionali	Lieve	Richiamo educativo (art. 17)	Docente
Reiterazione di comportamenti scorretti	Lieve/Media	Ammonizione scritta (art. 18) – Convocazione famiglia (art. 19)	Docente / Coordinatore
Disturbo reiterato delle lezioni	Media	Ammonizione scritta – Convocazione famiglia	Docente / Coordinatore
Offese verbali lievi	Media	Ammonizione scritta – Convocazione famiglia	Docente / Dirigente
Atti di bullismo o cyberbullismo	Grave / Gravissima	Allontanamento dalle lezioni con attività educative (artt. 20-22) o, nei casi previsti dalla legge, allontanamento oltre 15 giorni (art. 25)	Consiglio di classe / Consiglio d'Istituto

Aggressioni fisiche	Grave / Gravissima	Allontanamento dalle lezioni con attività educative o allontanamento oltre 15 giorni	Consiglio di classe / Consiglio d'Istituto
Danneggiamento volontario	Media / Grave	Risarcimento del danno + sanzioni previste dal Titolo III	Organo competente
Uso illecito di smartphone, IA o tecnologie	Variabile	Misure graduate in relazione alla gravità	Organo competente
Violazioni della sicurezza	Grave	Misure graduate sino all'allontanamento	Organo competente
Introduzione di sostanze, armi o materiali pericolosi	Gravissima	Allontanamento oltre 15 giorni e segnalazione alle Autorità competenti, ove prevista	Consiglio d'Istituto

Criteri applicativi

L'organo competente può applicare una misura diversa rispetto a quella indicata nella tabella qualora ricorrano circostanze aggravanti o attenuanti previste dall'art. 15 del Regolamento.

Nei casi di allontanamento dalle lezioni:

- fino a due giorni trovano applicazione le attività previste dall'art. 20;
- da tre a quindici giorni trovano applicazione le attività di cittadinanza attiva e solidale previste dagli artt. 21 e 22;
- oltre quindici giorni trovano applicazione le disposizioni dell'art. 25.

ALLEGATO B

Repertorio delle attività educative conseguenti ai provvedimenti disciplinari (Allegato agli artt. 20, 21, 22 e 30 del Regolamento)

Premessa

Il presente repertorio individua esempi di attività educative utilizzabili dai Consigli di classe nella progettazione dei percorsi conseguenti ai provvedimenti disciplinari.

Le attività non costituiscono sanzioni autonome, ma rappresentano strumenti educativi finalizzati alla responsabilizzazione dello studente, al recupero delle relazioni e al rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità scolastica.

L'elenco ha carattere esemplificativo e può essere integrato con ulteriori attività coerenti con gli obiettivi del Regolamento.

A. Attività di approfondimento (art. 20)

Destinate agli allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni.

Possono comprendere:

- approfondimenti di Educazione civica;
- studio dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
- riflessione guidata sul comportamento tenuto;
- elaborati scritti;
- produzione di testi o presentazioni;
- letture commentate;
- percorsi sull'uso responsabile delle tecnologie;
- attività sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- educazione alla legalità;
- educazione alla salute;
- educazione ambientale;
- educazione stradale;
- incontri con figure educative individuate dalla scuola.

B. Attività di cittadinanza attiva e solidale (artt. 21 e 22)

Destinate agli allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni.

Possono comprendere:

- supporto all'organizzazione della biblioteca scolastica;
- riordino di laboratori;

- collaborazione nella predisposizione di materiali didattici;
- sistemazione di spazi comuni;
- cura di giardini e aree verdi;
- supporto a progetti ambientali;
- collaborazione in attività di educazione civica;
- partecipazione a iniziative di solidarietà promosse dall'Istituto;
- attività di sensibilizzazione rivolte ai pari;
- produzione di materiali informativi;
- realizzazione di campagne contro bullismo, cyberbullismo e discriminazioni;
- attività previste dal PTOF;
- ulteriori attività individuate dal Consiglio di classe.

C. Obiettivi educativi

Le attività sono orientate a favorire:

- il senso di responsabilità;
- il rispetto delle regole;
- la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni;
- la riparazione del danno relazionale;
- il rispetto delle persone;
- la partecipazione alla vita della comunità scolastica;
- la cultura della legalità;
- il positivo reinserimento dello studente.

D. Progettazione del percorso

Il Consiglio di classe individua le attività più idonee tenendo conto:

- della tipologia dell'infrazione;
- della gravità dei fatti;
- dell'età e della maturità dello studente;
- degli obiettivi educativi perseguiti;
- della durata dell'allontanamento;
- delle esigenze organizzative dell'Istituto.

E. Monitoraggio e verifica

Le attività sono seguite dal docente referente individuato dal Consiglio di classe.

Al termine del percorso il Consiglio di classe procede alla verifica degli esiti educativi, tenendo conto della partecipazione dello studente, dell'impegno dimostrato e dell'evoluzione del comportamento, secondo quanto previsto dal Titolo IV del Regolamento.

ALLEGATO C

MODELLO DI RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA
(Art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e s.m.i. – Titolo VI del Regolamento di disciplina)

Al Dirigente Scolastico
Presidente dell'Organo di Garanzia

Istituto Comprensivo

_____

RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Il/La sottoscritto/a

Cognome e nome _____

nato/a a _____ il _____

in qualità di

☐ studente maggiorenne

☐ genitore/esercente la responsabilità genitoriale dello studente

---

DATI DELLO STUDENTE

Cognome e nome _____

Classe _____ Sezione _____ Plesso _____

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

Si propone ricorso avverso il seguente provvedimento disciplinare:

Data del provvedimento _____

Protocollo (se presente) _____

Organo che ha adottato il provvedimento

☐ Docente

☐ Consiglio di Classe

☐ Consiglio di Istituto

☐ Altro _____

Tipologia della sanzione

_____

_____

_____

MOTIVI DEL RICORSO

Il presente ricorso è fondato sulle seguenti motivazioni:

☐ Erronea ricostruzione dei fatti

☐ Carenza o insufficienza di motivazione

☐ Violazione del diritto di difesa

☐ Violazione del Regolamento di disciplina

☐ Violazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti

☐ Sproporzione della sanzione

☐ Vizi del procedimento

☐ Altro

_____

_____

_____

_____

_____

_____

OSSERVAZIONI DEL RICORRENTE

(Descrivere i fatti e le ragioni del ricorso)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

☐ Memoria difensiva

☐ Documentazione fotografica

☐ Dichiarazioni

☐ Certificazioni

☐ Copia del provvedimento disciplinare

☐ Altro

RICHIESTE ALL'ORGANO DI GARANZIA

Si chiede che l'Organo di Garanzia voglia:

☐ annullare il provvedimento disciplinare;

☐ modificare la sanzione irrogata;

☐ sostituire la sanzione con attività riparative;

☐ disporre il riesame del procedimento disciplinare;

☐ altra decisione ritenuta conforme alla normativa vigente.

Eventuali ulteriori richieste

_____

_____

_____

EVENTUALE RICHIESTA DI AUDIZIONE

Il ricorrente

☐ chiede di essere personalmente ascoltato dall'Organo di Garanzia.

☐ non ritiene necessaria l'audizione personale.

_____

RECAPITI

Telefono _____

E-mail _____

_____

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che quanto esposto corrisponde a quanto a propria conoscenza e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.

Luogo _____ Data _____

Firma dello studente (se maggiorenne)

_____

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale

_____

_____

SEZIONE RISERVATA ALL'UFFICIO

Protocollo n. _____

Data di ricezione _____

Ricorso presentato entro il termine previsto

☐ Sì

☐ No

Documentazione allegata

☐ Completa

☐ Da integrare

Data di convocazione dell'Organo di Garanzia

_____

Esito del ricorso

☐ Rigetto

☐ Accoglimento

☐ Accoglimento parziale

☐ Annullamento del provvedimento

☐ Rinvio all'organo competente per nuovo esame

Data della decisione

_____

Firma del Presidente dell'Organo di Garanzia

_____

_____

Nota finale

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, il ricorso deve essere presentato entro **15 giorni** dalla comunicazione del provvedimento disciplinare. L'Organo di Garanzia decide nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Regolamento di disciplina dell'Istituto. Il ricorso non sospende automaticamente l'efficacia della sanzione, salvo diversa decisione dell'Organo di Garanzia o specifica previsione normativa.

ALLEGATO D

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO FORMATIVO DELLA SANZIONE DISCIPLINARE
modello proposto dall'USR Piemonte con nota prot. 5044 del 27-02-2026

Istituto:_____
Classe:_____
Studente:_____
Tipo di sanzione:_____
Data irrogazione: _____
Periodo di osservazione successivo (a 30 giorni e poi follow up a 60 e 90 giorni):
_____
_____
_____

SEZIONE PRELIMINARE – DEFINIZIONE DELLA BASELINE (SITUAZIONE PRE-SANZIONE):
La presente rilevazione costituisce la baseline di riferimento per la valutazione dell'impatto della sanzione nel periodo successivo.

Periodo preso in esame per la rilevazione del comportamento precedente la sanzione:
☐ Ultimi 30 giorni 15
☐ Ultimi 10 episodi formalizzati
☐ Periodo specifico (indicare): _____

Numero di note disciplinari nel periodo considerato:_____

Numero di episodi gravi formalizzati:_____

Frequenza media dei comportamenti problematici:
☐ Occasionale (1 episodio isolato)
☐ Ricorrente (1–2 episodi a settimana)
☐ Frequente (quasi quotidiano)
☐ Sistematico (quotidiano con elevata intensità)

Tipologia prevalente delle condotte:
☐ Disturbo della lezione
☐ Mancato rispetto delle regole
☐ Offese verbali
☐ Aggressività fisica
☐ Rifiuto delle consegne
☐ Altro:_____

Gravità media delle condotte:
☐ Bassa
☐ Media
☐ Alta

Descrizione sintetica e oggettiva del quadro comportamentale pre-sanzione:
_____
_____

RILEVAZIONE DEL CLIMA DI CLASSE NEL PERIODO PRECEDENTE LA SANZIONE

Periodo considerato:_____
Il Consiglio di classe rileva che, nel periodo precedente la sanzione, il clima della classe era caratterizzato da:

Livello di disturbo durante le lezioni
☐ Assente
☐ Contenuto
☐ Frequente
☐ Diffuso e destabilizzante

Percezione di sicurezza relazionale
☐ Elevata
☐ Adeguata
☐ Fragile
☐ Compromessa

Livello di collaborazione tra pari
☐ Molto adeguato
☐ Generalmente positivo
☐ Discontinuo
☐ Conflittuale

Percezione di equità e autorevolezza dell'adulto
☐ Elevata fiducia
☐ Fiducia sufficiente
☐ Fiducia parziale
☐ Fiducia compromessa

Descrizione sintetica del clima pre-sanzione:

_____
_____

SEZIONE A – ANALISI DELLA COERENZA DEL PROVVEDIMENTO

La sanzione è risultata proporzionata alla gravità dell'infrazione?

☐ Sì pienamente ☐ In parte ☐ No

È stata adeguatamente motivata allo studente?

☐ Sì ☐ Parzialmente ☐ No

È stato previsto un momento strutturato di riflessione educativa?

☐ Colloquio individuale
☐ Coinvolgimento famiglia
☐ Attività scritta riflessiva
☐ Attività riparativa
☐ Nessuna azione ulteriore

Osservazioni:

_____
_____

SEZIONE B – INDICATORI DI CAMBIAMENTO COMPORTAMENTALE

Scala di valutazione:
1 = Non presente
2 = Presente occasionalmente
3 = Presente in modo discontinuo
4 = Presente in modo significativo
5 = Presente in modo stabile e consolidato

Indicatore	1	2	3	4	5
Comportamenti positivi					
Rispetto delle regole condivise					
Qualità della relazione con i docenti					
Qualità della relazione con i pari					
Assunzione di responsabilità					
Capacità di autoregolazione					

SEZIONE C – CONSAPEVOLEZZA E RIELABORAZIONE

Lo studente ha dimostrato di:
☐ Comprendere la gravità del comportamento
☐ Riconoscere la propria responsabilità
☐ Manifestare atteggiamenti riparativi
☐ Minimizzare l'accaduto
☐ Attribuire la responsabilità ad altri

Evidenze oggettive osservate:
_____
_____

SEZIONE D – RECIDIVA

Nel periodo di osservazione si sono verificati ancora comportamenti scorretti?
☐ No
☐ Episodi isolati
☐ Recidiva frequente

Il miglioramento del comportamento si è generalizzato a tutte le discipline?
☐ Sì
☐ Parzialmente
☐ No

SEZIONE E - RILEVAZIONE DEL CLIMA DI CLASSE NEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SANZIONE

Il Consiglio di classe rileva:

Livello di disturbo durante le lezioni:
☐ Migliorato significativamente
☐ Parzialmente migliorato
☐ Invariato
☐ Peggiorato

Percezione di sicurezza relazionale:
☐ Rafforzata
☐ Lievemente migliorata
☐ Invariata
☐ Peggiorata

Livello di collaborazione tra pari:
☐ Rafforzato
☐ Parzialmente migliorato
☐ Invariato
☐ Peggiorato

Percezione di equità e autorevolezza dell'adulto:
☐ Rafforzata
☐ Invariata
☐ Messa in discussione

Valutazione complessiva dell'impatto sistemico: la sanzione ha avuto un impatto sul clima di classe:
☐ Positivo e stabilizzante
☐ Moderatamente positivo
☐ Neutro
☐ Critico / controproducente

Motivazione collegiale:
_____
_____

SEZIONE F – VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'IMPATTO
☐ Impatto formativo significativo
☐ Impatto parziale
☐ Impatto debole
☐ Nessun impatto
☐ Impatto controproducente
Motivazione collegiale:
_____
_____

SEZIONE G – RICOMPOSIZIONE EDUCATIVA ED EVENTUALE RESTITUZIONE PUBBLICA
In coerenza con il principio di finalità educativa e riparativa della sanzione, il Consiglio di classe può prevedere un momento di ricomposizione pubblica, finalizzato al ripristino della fiducia e della relazione educativa.

Tale momento può assumere le seguenti forme:
☐ Restituzione scritta dello studente condivisa con il Consiglio di classe e la famiglia
☐ Breve intervento orale dello studente davanti alla classe
☐ Incontro di ricomposizione con docenti e genitori
☐ Attività riparativa documentata e presentata alla comunità scolastica
☐ Nessuna ricomposizione ritenuta necessaria

La restituzione deve contenere:
- riconoscimento del comportamento tenuto;
- consapevolezza del danno arrecato;
- riflessione personale sull'accaduto;
- impegno concreto per il futuro.

SEZIONE H – DECISIONI EDUCATIVE CONSEGUENTI
Il Consiglio di classe ritiene opportuno:
☐ Proseguire con monitoraggio ordinario
☐ Attivare contratto educativo personalizzato
☐ Prevedere intervento di mediazione
☐ Attivare supporto psicopedagogico
☐ Convocare nuovamente la famiglia
☐ Rivalutare il sistema sanzionatorio adottato

Data del Consiglio di classe:
_____

Firma del Coordinatore:
_____

Firma del Dirigente Scolastico (presa visione): _____

Nota conclusiva
La presente scheda rappresenta uno strumento di autovalutazione pedagogica del Consiglio di classe, in coerenza con il principio di finalità educativa sancito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

ALLEGATO E

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LO STUDENTE/STUDENTESSA
modello proposto dall'USR Piemonte con nota prot. 5044 del 27-02-2026

Questa scheda è per te. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Ti chiediamo solo di essere onesto/a con te stesso/a. Puoi scrivere poco, anche solo una parola. Se vuoi, puoi disegnare invece di scrivere.
Un adulto di fiducia può aiutarti, nel caso avessi necessità, a capire le domande.

Il tuo nome:_____
Data:_____

Cosa è successo
1. Prova a raccontare con le tue parole cosa è successo
……
……
……

2. Dove eravamo
☐ In aula
☐ In corridoio
☐ In palestra / laboratorio
☐ Durante la ricreazione
☐ Altro: _____

3.C'era qualcosa che mi aveva fatto arrabbiare / stare male PRIMA che succedesse?
☐ Sì → Cosa?_____
☐ No
☐ Non lo so

Come mi sono sentito/a
4. In quel momento mi sentivo: (puoi scegliere più di una)
☐ Arrabbiato/a
☐ Spaventato/a
☐ Triste
☐ Stanco/a
☐ Solo/a
☐ Non capito/a
☐ Annoiato/a
☐ Altro:_____

5. Adesso come mi sento?
☐ Mi dispiace
☐ Sono ancora arrabbiato/a
☐ Mi sento in imbarazzo
☐ Sono confuso/a
☐ Sto meglio
☐ Altro:_____

L'effetto sugli altri
6. Secondo te, come si sono sentiti gli altri dopo quello che è successo? (compagni, insegnante…)
☐ Male / feriti
☐ Spaventati
☐ Arrabbiati
☐ Disturbati
☐ Non ci ho pensato
☐ Non lo so

7. C'è qualcuno a cui vorresti dire qualcosa (scusarsi, spiegare, chiarire)?
☐ Sì → Chi?_____
☐ No
☐ Non sono ancora pronto/a

La prossima volta
8. Se quella situazione si ripetesse, cosa potresti fare di diverso?
……
……
……

9. C'è qualcosa che gli adulti a scuola potrebbero fare per aiutarti in quei momenti difficili?
……
……
……

Una cosa su di te
10. Scrivi o disegna UNA cosa buona che sai fare bene o che ti riesce.
……
……
……